

Comune di VALSOLDA

Provincia di COMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO E PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	Capo I - Principi generali		Capo V - Della votazione e proclamazione dei risultati
1	Finalità e fonti	18	Ufficio elettorale di sezione
2	Oggetto del referendum - Esclusioni	19	Disciplina della votazione
3	Potere di iniziativa referendaria	20	Operazioni di scrutinio
4	Effettuazione del referendum	21	Ufficio centrale per il referendum - Reclami
5	Sospensione e revoca del referendum	22	Proclamazione provvisoria dei risultati
	Capo II - Commissione per i referendum consultivi	23	Proclamazione definitiva dei risultati
6	Commissione per il referendum - Costituzione - Compiti		Capo VI - Partecipazione Popolare
7	Commissione per il referendum - Funzionamento	24	Consultazione comunale
8	Compensi ai componenti della commissione	25	Istante, petizioni e proposte
	Capo III - Referendum consultivo promosso dal consiglio comunale		Capo VII - Disposizioni finali
9	Presentazione della richiesta di referendum da parte dei consiglieri comunali	26	Propaganda elettorale
10	Procedimento istruttorio	27	Scheda per la votazione
11	Convocazione del consiglio comunale	28	Disciplina del procedimento referendario
	Capo IV - Referendum consultivo promosso dai cittadini residenti	29	Tutela dei dati personali
12	Comitato promotore	30	Pubblicità del regolamento
13	Contenuto della proposta referendaria	31	Casi non previsti dal presente regolamento
14	Raccolta delle firme	32	Rinvio dinamico
15	Autenticazione delle firme	33	Entrata in vigore
16	Ammissibilità del referendum		
17	Indizione del referendum		
		ALLEGATI	
		A	Proposta di referendum
		B	Richiesta di referendum
		C	Modello della scheda di votazione

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e fonti

1. Quale strumento incisivo di democrazia diretta e per consentire una effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, con l'intento di agevolare il rapporto tra organi elettivi e corpo elettorale, è ammesso il REFERENDUM CONSULTIVO DI TIPO PROPOSITIVO O REVOCATORIO.
2. Il presente regolamento disciplina l'istituto del referendum consultivo previsto dall'art. 8, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dall'art. 61 del vigente statuto comunale.
3. Per i referendum relativi a modificazioni al territorio trova applicazione il combinato disposto:
 - degli artt. 132, comma 2 della costituzione, come modificato dall'art. 9, c. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e 133;
 - dell'art. 41 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante: «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»;
 - delle norme regionali.

Art. 2 - Oggetto del referendum – Esclusioni

1. Il referendum consultivo può riguardare materie di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere oggetto di consultazione referendaria:
 - a) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
 - b) i regolamenti del consiglio comunale, della giunta comunale e delle circoscrizioni o quartieri;
 - c) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - d) i provvedimenti nelle materie relative a: tributi locali e tariffe, espropriazioni per pubblica utilità, designazioni, nomine e ricerche pubblico impiego;
 - e) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - f) gli atti di mera esecuzione di norme statali e regionali;
 - g) le materie nelle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione del corpo elettorale;
 - h) le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 3 anni;
 - i) le indennità di carica agli amministratori comunali ed i compensi ai componenti delle commissioni.

Art. 3 - Potere di iniziativa referendaria.

1. Il referendum consultivo può essere richiesto:
 - a) dal consiglio comunale, con apposita deliberazione adottata con la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune;
 - b) da almeno 100 elettori, Italiani ed appartenenti ai Paesi U.E., iscritti nelle liste elettorali del comune, che assumono la veste di comitato promotore.

Art. 4 - Effettuazione del referendum.

1. Ogni anno può avere luogo una sola consultazione referendaria richiesta dai cittadini.
2. Nella consultazione sono ammessi non più di quattro referendum. Le consultazioni promosse dal consiglio comunale non concorrono alla determinazione del numero massimo dei referendum ammissibili nell'anno e possono tenersi in qualsiasi periodo dell'anno, senza alcun limite se la richiesta è approvata dai due terzi dei consiglieri in carica. Se sono state presentate più richieste, l'ammissione è determinata dall'ordine di presentazione e, i referendum eccedenti, si svolgono l'anno successivo.
3. Ove se ne ravveda l'opportunità e se consentito dalla legge, il referendum consultivo comunale viene abbinato con altre operazioni di voto.

Art. 5 - Sospensione e revoca del referendum.

1. In caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale:
 - a) tutte le operazioni preparatorie dei referendum sono sospese e riprenderanno il loro corso a partire dal 90° giorno successivo alla proclamazione dei nuovi eletti;
 - b) i referendum già indetti dovranno svolgersi entro 120 giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti.
2. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti:
 - a) i promotori, nel caso di referendum richiesti dai cittadini, hanno facoltà di revocare la richiesta;
 - b) il consiglio comunale potrà revocare la deliberazione relativa al referendum di iniziativa consiliare.

3. In qualsiasi momento, tutti i promotori per i referendum richiesti dai cittadini ed il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, possono revocare il referendum da essi richiesto.
4. Sulla sospensione e revoca dei referendum, sentita la commissione tecnica, si pronuncia, con provvedimento definitivo, il sindaco il quale, con lo stesso atto dispone la revoca o la prosecuzione del procedimento referendario.

Capo II

COMMISSIONE PER I REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 6 - Commissione per il referendum - Costituzione - Compiti

1. La commissione per il referendum è composta dal Segretario Comunale che la Presiede e dalla Commissione Elettorale Comunale. E' istituita con decreto del sindaco e resta in carica per l'intera durata del mandato.
2. Con lo stesso decreto, ad un responsabile di servizio, è attribuita la funzione di segretario della commissione.
3. La commissione per i referendum consultivi:
 - a) esprime parere non vincolante sulla ammissibilità delle richieste referendarie;
 - b) vigila sul regolare svolgimento delle consultazioni referendarie;
 - c) svolge funzioni di consulenza e assistenza tecnica ai componenti dei seggi elettorali;

Art. 7 - Commissione per il referendum – Funzionamento

1. La commissione per il referendum, nel rispetto del presente regolamento, è convocata dal presidente, sempre in seduta pubblica, nella sala delle riunioni del consiglio comunale.
 2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Per le decisioni è prescritta la maggioranza dei presenti.
 3. Tutti gli avvisi di convocazione della commissione sono notificati:
 - a) a tutti i componenti del comitato promotore per i referendum richiesti dai cittadini;
 - b) a tutti i sottoscrittori della richiesta di convocazione del consiglio comunale, per i referendum promossi dai consiglieri comunali.
- Copia dell'avviso è pubblicata sul sito web istituzionale del Comune.

Art. 8 - Compensi ai componenti della commissione

1. Ai componenti della commissione è corrisposto, a carico del bilancio comunale, un gettone di presenza pari a quello spettante ai componenti della commissione elettorale circondariale nonchè, se dovuta, l'indennità di missione.

Capo III

REFERENDUM CONSULTIVO PROMOSSO DAL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - Presentazione della richiesta di referendum da parte dei consiglieri comunali

1. Il consiglio comunale può deliberare a maggioranza dei consiglieri assegnati, in qualsiasi momento, l'indizione di referendum consultivo anche prima di procedere all'approvazione dei provvedimenti.
2. La proposta di referendum consultivo è presentata al presidente del consiglio comunale nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale ai fini della convocazione del consiglio.
3. La richiesta di cui al comma 2 deve contenere il quesito formulato in modo univoco e semplice.

Art. 10 - Procedimento istruttorio.

1. Il presidente del consiglio comunale entro dieci giorni dal ricevimento invia copia della richiesta di referendum consultivo alla commissione di cui al precedente art. 6 per il parere di competenza e, per conoscenza, al sindaco.
2. La commissione, entro i 30 giorni successivi, procede all'esame della richiesta attenendosi ai seguenti principi:

- a) verifica che il referendum non riguardi materie in cui non è ammesso secondo le norme dello statuto e del presente regolamento;
 - b) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, non suscettibile di distorsioni o speculazioni di qualsiasi natura, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;
 - c) propone la concentrazione delle richieste referendarie che dovessero presentare uniformità o analogia di materia.
3. La commissione, quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco, tale da non poter essere ammesso a referendum, tiene, prima di deliberare in merito, un'udienza con i sottoscrittori della richiesta anche per quanto inerisce l'eventuale concentrazione di più richieste referendarie.
 4. La commissione, entro il termine di cui al precedente comma 2, invia il relativo verbale al presidente del consiglio comunale e, per conoscenza, al sindaco.

Art. 11 - Convocazione del consiglio comunale.

1. Entro 10 giorni dal ricevimento del verbale di cui al precedente art. 10 il presidente del consiglio comunale dispone la convocazione del consiglio comunale iscrivendo all'ordine del giorno la sola trattazione della richiesta referendaria.
2. Se la proposta referendaria è approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune come richiesto dal precedente art. 3 con lo stesso verbale viene fissata la data in cui il referendum dovrà svolgersi, compresa tra i 45 e i 60 giorni successivi. Il sindaco, con proprio decreto, dispone la convocazione dei comizi.
3. Nel caso in cui la proposta non è approvata, il sindaco, con proprio decreto, dispone l'archiviazione degli atti.
4. I decreti di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune.

Capo IV

REFERENDUM CONSULTIVO PROMOSSO DAI CITTADINI RESIDENTI

Art. 12 - Comitato promotore

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo, costituitisi in «comitato promotore», devono presentare, al protocollo generale del comune, proposta scritta, su modello conforme all'allegato A). Il responsabile del servizio restituirà una copia dell'istanza con annotati gli estremi della avvenuta registrazione a protocollo.
2. Il comitato promotore, composto da non meno di 5 e non più di 10 cittadini, tutti iscritti nelle liste elettorali del comune, alla proposta di referendum devono allegare una breve relazione sui motivi della richiesta referendaria. L'ufficio elettorale comunale certificherà, in calce alla richiesta, l'effettiva iscrizione nelle liste elettorali comunali di tutti i richiedenti.

Art. 13 - Contenuto della proposta referendaria

1. La richiesta di referendum deve indicare:
 - a) l'oggetto del quesito che si intende sottoporre a referendum formulato in termini semplici e chiari e in modo che la risposta positiva o negativa non dia luogo a dubbi di sorta;
 - b) quattro promotori, due effettivi e due supplenti, per le eventuali comunicazioni concernenti il referendum proposto;

Art. 14 - Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme, non meno di 100, deve essere effettuata su fogli di carta libera, modello conforme all'allegato B), sottoposti all'approvazione della commissione per il referendum di cui all'art. 6.
2. Ciascun foglio deve recare, stampato a cura dei promotori, il quesito formulato nell'istanza del referendum.
3. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati, prima dell'uso, per la vidimazione, alla segreteria comunale.
4. Il segretario comunale appone su ciascun foglio, il timbro, la data e la propria firma e lo restituisce, senza ritardo, ai promotori che ne rilasciano ricevuta.
5. La raccolta delle firme non può essere effettuata su fogli non vidimati o vidimati da oltre sei mesi.

Art. 15 - Autenticazione delle firme

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e cognome, Comune di iscrizione nelle liste elettorali, luogo e data di nascita.
2. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il comune, dal giudice di pace, dal sindaco o da un suo delegato, dagli assessori e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
3. L'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall'art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso, deve essere indicato il numero delle firme raccolte.
4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta, o comunque, impedito ad apporre la propria firma.
5. Il sindaco per quanto di competenza adotta le opportune misure affinché sia garantita l'effettiva disponibilità, secondo orari predeterminati, delle persone preposte alla autenticazione.

Art. 16 - Ammissibilità del referendum

1. Sull'ammissibilità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritte dallo statuto e dal presente regolamento, delibera, preliminarmente, a maggioranza, la commissione per il referendum, entro 30 giorni dal deposito della richiesta stessa.
2. Qualora la commissione per il referendum riscontri delle irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della prescritta documentazione, può stabilire un termine per l'eventuale sanatoria o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

Art. 17 - Indizione del referendum

1. Il verbale relativo all'esame di ammissibilità del referendum deve essere trasmesso al presidente del consiglio comunale entro i 20 giorni successivi.
2. Il presidente del consiglio comunale, con le procedure di cui al precedente art. 11, comma 1, convoca il consiglio comunale che dovrà prendere atto dell'ammissione del referendum consultivo e fissare la data in cui il referendum dovrà svolgersi, compresa tra i 45 e i 60 giorni successivi. Il sindaco, con proprio decreto, dispone la convocazione dei comizi.
3. In caso di più quesiti referendari, in tutti gli atti, i quesiti stessi sono indicati nell'ordine di presentazione delle richieste.
4. Il decreto di cui al precedente comma 2 è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune.

Capo V
DELLA VOTAZIONE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Art. 18 - Ufficio elettorale di sezione

1. Per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione trovano applicazione le norme di cui all'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, all'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e all'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni.
2. Ai componenti dell'ufficio elettorale di sezione, tenuto conto che le operazioni di voto si concludono in una sola giornata, è corrisposto un compenso pari a quello fissato in applicazione dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 19 - Disciplina della votazione.

1. Tutti i cittadini italiani ed appartenenti ai Paesi U.E., iscritti nelle liste elettorali del comune, hanno diritto di partecipazione ai referendum.
2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione, sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'ufficio elettorale di sezione si costituisce alle ore 7.30 del giorno fissato per le votazioni.

5. Le operazioni di voto iniziano entro le ore 8 e terminano alle ore 22 dello stesso giorno di votazione, salvo eventuale accorpamento con altre elezioni.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo, per le operazioni di voto trovano applicazione le norme di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modifiche e integrazioni, nonché le «istruzioni per le operazioni negli uffici di sezione» emanate, in occasione dell'ultimo referendum, dal Ministero dell'interno.

Art. 20 - Operazioni di scrutinio.

1. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono sino ad esaurimento delle stesse.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del sindaco di indizione del referendum.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione, viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.
4. Per le operazioni di scrutinio trovano applicazione le norme di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche e integrazioni, nonché le «istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione» emanate, in occasione dell'ultimo referendum, dal Ministero dell'interno.

Art. 21 - Ufficio centrale per il referendum - Reclami.

1. L'ufficio centrale per il referendum è costituito dai componenti della «commissione per i referendum consultivi» di cui al precedente articolo 6.
2. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, decide in pubblica adunanza, l'ufficio centrale per il referendum.

Art. 22 - Proclamazione provvisoria dei risultati.

1. Sulla base dei verbali di scrutinio l'ufficio centrale procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, al numero dei votanti e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari, espressi rispettivamente con il SI, con il NO, «BIANCHE» e «NULLE».
2. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno il 40% degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi
3. Al termine delle operazioni di propria competenza l'ufficio procede alla proclamazione provvisoria dei risultati del referendum.
4. Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio è redatto verbale in duplice copia che vengono inviate al sindaco e al presidente del consiglio.
5. Avverso le operazioni dell'ufficio centrale per il referendum è ammesso ricorso al consiglio comunale nel termine di 10 giorni dalla proclamazione del risultato provvisorio.
6. Il consiglio comunale, prima di procedere alla proclamazione definitiva dei risultati, si pronuncia sui ricorsi presentati.

Art. 23 - Proclamazione definitiva dei risultati.

1. Entro il termine di 45 giorni dallo svolgimento della consultazione referendaria, i risultati del referendum vengono sottoposti all'esame del consiglio comunale, che provvede ad assumere apposita deliberazione con la quale:
 - prende atto della proclamazione provvisoria dei risultati della consultazione effettuata dall'ufficio centrale per i referendum;
 - provvede sugli eventuali reclami presentati nei termini ai sensi del precedente art. 22 e a dichiarare l'irricevibilità di quelli presentati fuori termine;
 - procede alla proclamazione definitiva dei risultati della consultazione referendaria;
 - sottopone a votazione un ordine del giorno programmatico conseguente;
 - Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

CAPO VI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 24 - Consultazione comunale

1. Come previsto dallo Statuto l'Amministrazione comunale si impegna ad attivare forme di consultazione per acquisire il parere di cittadini e/o di imprese su specifici quesiti o provvedimenti.
2. La consultazione è indetta dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta comunale, quando la stessa ritenga necessario acquisire il parere su iniziative, proposte e programmi anche al fine di una maggiore condivisione delle scelte di governo della comunità. La deliberazione della Giunta disciplina le modalità e i giorni della consultazione che potranno essere fissate in un massimo di sette giorni.
3. Alla consultazione possono partecipare i cittadini residenti che abbiano compiuto 16 anni il primo giorno della consultazione, la stessa si svolge durante una settimana lavorativa, nell'orario di apertura degli uffici.
4. Dell'indizione della consultazione viene data pubblicità sul sito internet dell'Amministrazione e il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati: il testo della consultazione, i giorni o il giorno in cui si potrà parteciparvi, l'orario, il luogo e le modalità della stessa.
5. Lo scrutinio della consultazione viene svolto la mattina del giorno successivo della fine della consultazione dal Responsabile del procedimento alla presenza del Sindaco, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal Capogruppo consiliare e gli elettori che lo vogliano.
6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dallo scrutinio, alla comunicazione dell'esito della consultazione mediante pubblicazione sul sito e affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici. Ai Consiglieri comunali viene inviato l'esito.
7. Entro quindici giorni la Giunta comunale delibera in merito.

Art. 25 - Istanze, Petizioni e Proposte

1. Chiunque può presentare al Comune istanze, petizioni e proposte, l'istanza sottoscritta da almeno 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, le altre due forme di partecipazione sottoscritte da almeno 20 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, per le finalità specificate dallo Statuto, consegnandole personalmente presso il Protocollo o a mezzo servizi postali o posta elettronica certificata (PEC).
2. I promotori di istanze, petizioni o proposte hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione, attraverso il responsabile del procedimento a cui vengono assegnate, la piena collaborazione per l'accesso ai dati e alle informazioni.
3. Le istanze, petizioni e le proposte, pur sottoscritte dai presentatori, che non contengono l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza sono archiviate.
4. Alle istanze viene data risposta scritta entro 60 giorni, comunicandola al primo firmatario e pubblicandola sul sito internet del Comune a firma del Sindaco o del responsabile del procedimento a seconda della natura politica o gestionale dell'istanza stessa.
5. Alle petizioni viene data risposta mediante un provvedimento espresso entro 60 giorni comunicandolo al primo firmatario e pubblicandolo sul sito internet del Comune.
6. Il responsabile del procedimento o il Sindaco a seconda della natura politica o gestionale della proposta stessa deve sentire i proponenti entro 30 giorni dalla proposta e deve dare loro risposta mediante un provvedimento espresso entro 60 giorni, comunicandolo al primo firmatario e pubblicandolo sul sito internet del Comune.

Capo VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Propaganda elettorale

1. Per la propaganda trovano applicazione le norme di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 27 - Scheda per la votazione.

1. Alla stampa delle schede di votazione, conformi all'allegato C), la cui spesa farà carico al bilancio comunale, provvede il responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

Art. 28 - Disciplina del procedimento referendario.

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi al referendum consultivo sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 29 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art.30 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
 - a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
 - ai segretari delle commissioni consiliari;
 - a tutti i responsabili dei servizi comunali;
 - all'organo di revisione;
 - pubblicata sul sito web istituzionale del Comune.
3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 31 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili:
 - a) la legge 25 marzo 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 32 - Rinvio dinamico.

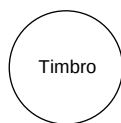
1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 33 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Tutti i regolamenti previgenti in materia si intendono abrogati con l'entrata in vigore del presente regolamento.

VIDIMAZIONE

..... li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**Allegato **A**

(Art. 12 del regolamento)

PROPOSTA DI REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO

(Art. 8 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

RELAZIONE**QUESITO REFERENDARIO**

--

I sottoscritti firmatari esprimono il consenso e sono a conoscenza del fatto che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Sono altresì informati del loro diritto, in forza dell'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di ottenere la conferma dell'esistenza di tali dati, la cancellazione, la anonimazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei medesimi, nonché della facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati. Sono altresì informati del fatto che titolare dei dati è

.....

Numero progressivo	COGNOME NOME	COMUNE DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI	Luogo e data di nascita	Firma	Riservato al comune
					Numero di iscrizione nella lista elettorale generale
1					
Documento di identificazione					
2					
Documento di identificazione					
3					
Documento di identificazione					
4					
Documento di identificazione					

Numero progressivo	COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Firma	Riservato al comune Numero di iscrizione nella lista elettorale generale
5					
Documento di identificazione					
6					
Documento di identificazione					
7					
Documento di identificazione					
8					
Documento di identificazione					
9					
Documento di identificazione					
10					
Documento di identificazione					

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 30-06-2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati (n.),
.....),

(indicare il numero in cifre e in lettere)

da me identificati, a norma dell'art. 21, c. 2, del d.P.R. n. 445/2000, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., data

Timbro

.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Comune di

UFFICIO ELETTORALE

CERTIFICATO COLLETTIVO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

Viste le liste elettorali generali;

CERTIFICA

che i n. cittadini italiani sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune al numero a fianco di ciascuno indicato.

..... Il

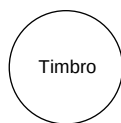
Timbro

Il responsabile del servizio

.....

VIDIMAZIONE

..... lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**Allegato **B**

(Art. 12 del regolamento)

RICHIESTA DI REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO

(Art. 8 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di
nel numero di risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in
questo foglio ed in numero atti separati

SOTTOSCRIVONO

la richiesta di referendum consultivo comunale sul seguente quesito

QUESITO REFERENDARIO

--

I sottoscritti firmatari esprimono il consenso e sono a conoscenza del fatto che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Sono altresì informati del loro diritto, in forza dell'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di ottenere la conferma dell'esistenza di tali dati, la cancellazione, la anonimazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei medesimi, nonché della facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati. Sono altresì informati del fatto che titolare dei dati è

.....

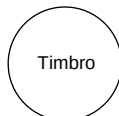
Numero progressivo	COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Firma	Riservato al comune
					Numero di iscrizione nella lista elettorale generale
1					
Documento di identificazione					
2					
Documento di identificazione					
3					
Documento di identificazione					
4					
Documento di identificazione					

Numero progressivo	COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Firma	Riservato al comune Numero di iscrizione nella lista elettorale generale
5					
Documento di identificazione					
6					
Documento di identificazione					
7					
Documento di identificazione					
8					
Documento di identificazione					
9					
Documento di identificazione					
10					
Documento di identificazione					

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 30-06-2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati (n.),
),
 (indicare il numero in cifre e in lettere)
 da me identificati, a norma dell'art. 21, c. 2, del d.P.R. n. 445/2000, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.
, data



Timbro

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

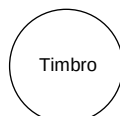
Comune di

UFFICIO ELETTORALE **CERTIFICATO COLLETTIVO DI ISCRIZIONE** **NELLE LISTE ELETTORALI**

Viste le liste elettorali generali;

CERTIFICA

che i n. cittadini italiani sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune al numero a fianco di ciascuno indicato.
 Il



Timbro

Il responsabile del servizio

.....

Allegato C
(Art. 25 del regolamento)

**MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO
DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 3, DEL T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267,
E ALL'ART. DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE.**

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

REFERENDUM CONSULTIVO QUESITO: SI NO
--

Segue allegato C

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

REFERENDUM POPOLARE CONSULTIVO data COMUNE DI SCHEDA PER LA VOTAZIONE FIRMA DELLO SCRUTATORE Timbro
--

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 26.11.2013 con atto n.27
- è stato modificato ed integrato con deliberazione 2 del 27.02.2020 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale.

– è entrato in vigore il giorno

Data

Timbro

Il segretario comunale

.....